

# **BStGer BE.2009.17 vom 19. August 2009**

Bundesstrafgericht, 2009-08-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_BE.2009.17](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2009.17)

FR: TPF BE.2009.17 du 19 août 2009

IT: TPF BE.2009.17 del 19 agosto 2009

## **Regeste**

Richiesta di levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Benché la procedura di levata dei sigilli consecutiva ad una perquisizione alla quale il detentore di carte si è opposto (art. 50 cpv. 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo [DPA; RS 313.0]) non costituisca una procedura di ricorso in senso stretto, ma piuttosto una contestazione ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 DPA, il regolamento delle spese relative a tale procedura è nondimeno sottoposto alle medesime regole applicabili in materia di ricorso. In virtù del rinvio previsto all'art. 25 cpv. 4 DPA, le norme applicabili sono dunque quelle previste agli art. 62 – 68 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110). Tali disposizioni riprendono senza grandi modifiche gli art. 149 – 160 dell'abrogata OG (v. FF 2001 pag. 4103 e seg.), ragione per cui la giurisprudenza sviluppata sulla base delle normative precedentemente in vigore può, in sostanza, essere qui ripresa, segnatamente quella che, in tale ambito, riconosce al giudice un largo margine di apprezzamento (v. DTF 126 II 168 consid. 5b/aa).

### **E. 2**

Conformemente all'art. 66 cpv. 1 LTF, le spese giudiziarie, di regola, sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il tribunale può ripartire in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. Alle organizzazioni che, come l'AFC, si rivolgono alla Corte dei reclami penali nell'esercizio dei loro compiti di diritto pubblico non possono, di regola, essere addossate spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF).

- 4 -

Nella fattispecie, il Tribunale federale ha accolto i ricorsi interposti dall'AFC avverso le sentenze emesse dalla scrivente autorità in merito alle modalità di cernita dell'integralità della documentazione, sia cartacea che informatica, posta sotto suggello. Esso ha in sostanza ritenuto che le decisioni della I Corte dei reclami penali impugnate, fondate su una tesi sbrigativa, su un criterio meramente quantitativo e sul fatto che si sarebbe in presenza di documenti potenzialmente soggetti al segreto professionale non potevano essere avallate, invitandola nel contempo ad operare un'analisi più dettagliata e precisa della documentazione agli atti. Ne discende che la richiesta di levata dei sigilli formulata dall'AFC era completamente fondata. I coniugi A. e B. vi si sono nondimeno opposti sin dall'inizio della procedura, in un primo tempo concludendo alla reiezione della richiesta e alla restituzione di tutti i documenti posti sotto sigillo e, successivamente, postulando, in via principale, di dichiarare irricevibili i ricorsi dell'AFC e, in via subordinata, di

respingherli. La cernita della documentazione operata dalla Corte ha permesso di constatare che gli incarti sequestrati, nella loro stragrande maggioranza, non erano legati ad attività coperte dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio, ma concernevano piuttosto mandati nell'ambito commerciale e finanziario. Riassumendo, gli indagati soccombono interamente nel merito della causa e sulle modalità della cernita contestata. Un tale esito impone che le spese giudiziarie siano messe a loro carico e che nessuna indennità per spese ripetibili sia loro concessa.

### **E. 3**

In assenza di altre spese specifiche, le spese si limitano nella fattispecie ad un emolumento che, giusta l'art. 65 cpv. 2 LTF, deve essere calcolato in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale nonché della situazione finanziaria delle parti.

#### **E. 3.1**

In applicazione degli art. 3 e 4 del regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), la tassa minima ammonta a fr. 200.- e la tassa massima a fr. 50'000.-.

#### **E. 3.2**

Sebbene la presente causa non presenti un valore litigioso ben determinato, giova comunque rilevare che l'inchiesta penale contro gli indagati concerne sottrazioni fiscali di svariati milioni di franchi. L'ampiezza della causa è indubbiamente eccezionale, avendo dovuto la Corte procedere alla cernita di un numero di incarti molto elevato, la maggior parte dei quali composti da moltissimi documenti. Decine di ore di lavoro sono state consacrate alle operazioni di cernita. Tali operazioni si sono rivelate particolarmente difficoltose a causa della mancata distinzione, da parte degli indagati, delle loro attività legate a mandati tipici d'avvocato da quelle commerciali o finanziarie, quest'ultime non protette dal segreto professionale dell'avvocato o del notaio,

- 5 -

segreto invocato costantemente dagli indagati. La situazione finanziaria dei medesimi è eccellente. La procedura ha potuto evidenziare che gli stessi possiedono una fortuna mobiliare ed immobiliare consistente. A ciò si aggiungono redditi professionali annuali che ammontano a svariate centinaia di migliaia di franchi.

#### **E. 3.3**

Visto tutto quanto precede, in concreto si giustificerebbe sicuramente di fissare l'importo massimo previsto all'art. 4 lett. c del regolamento summenzionato. Tenuto tuttavia conto del fatto che la scrivente autorità ha dovuto procedere alla cernita di un numero di incarti meno elevato rispetto alla prima fase della selezione, con conseguente minor dispendio in termini di ore di lavoro ad essa consacrate, le spese messe a carico degli indagati, con vincolo di solidarietà, sono fissate a fr. 30'000.-.

- 6 -

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia: